

DETERMINAZIONE n.95 del 10 ottobre 2013

OGGETTO: lotto 55 fornitura quadriennale di dispositivi medici per medicazioni, medicazioni avanzate e speciali - presa d'atto sentenza Tar Campania e ordinanza Consiglio di Stato.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1,comma 180,ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SCRESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006"

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 55 dell'1/07/2012, So.Re.Sa. s.p.a. ha indetto una procedura aperta per la fornitura quadriennale di "dispositivi medici per medicazioni, medicazioni avanzate e speciali" suddivisa in n. 57 lotti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs. n. 163/2006, previa verifica di idoneità tecnica dei prodotti offerti dai concorrenti.
- che ai fini che qui rilevano, l'oggetto del lotto n. 55 è costituito da "Medicazione emostatica sterile per uso chirurgico kit completo a base di gelatina e trombina. Gel emostatico a base di gelatina e trombina umana per utilizzo in procedure invasive o chirurgicamente invasive come coadiuvante per l'emostasi" per un fabbisogno quadriennale stimato in 26.296 kit, pari a 6.574 kit annui;
- che per il lotto de quo hanno presentato offerta la ditta Johnson&Johnson s.p.a. – con la medicazione denominata "Surgiflo Haemostathic matrix kit" – e la ditta Baxter s.p.a. – con il prodotto denominato "Flo seal Matrice Emostatica";
- che all'esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 11 del 7/02/2013, il lotto n. 55 è stato aggiudicato alla ditta Johnson&Johnson, autrice del prezzo più basso;

ATTESO

- che con ricorso recante R.G. n. 1065/2013, incardinato innanzi al TAR Campania-Napoli, Sez. I, la ditta Baxter, seconda graduata, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 55, contestandone la legittimità sotto distinti profili;
- che la Soresa. S.p.a. e la ditta controinteressata si sono costituite in giudizio;
- che all'udienza pubblica del 10/07/2013, la causa è stata trattenuta in decisione ed il Collegio, con sentenza n. 3575/2013, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso avendo rilevato profili di contraddittorietà nell'azione amministrative disponendo, per l'effetto, l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva "con conseguente obbligo della stazione appaltante di riaprire la procedura concorsuale" e dichiarando "l'inefficacia del contratto stipulato per l'affidamento della fornitura in questione con decorrenza dalla nuova aggiudicazione definitiva in favore della società ricorrente";

RILEVATO

- che avverso il prefato dictum giudiziale tanto Johnson&Johnson quanto la Stazione Appaltante hanno proposto appello, con ricorsi incardinati innanzi al Consiglio di Stato, Sez. III ed iscritti rispettivamente con R.G. n. 6776/2013 e 6853/2013, con contestuale istanza di sospensione cautelare della decisione di primo grado;




- che alla Camera di Consiglio del 03/10/2013, il Supremo Consesso ha respinto la richiesta di misure cautelari provvisorie, con ordinanze gemelle nn. 3902/2013 e 3904/2013, del seguente tenore: "ritenuta la sentenza impugnata "prima facie" esente dai vizi dedotti".

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2013

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell' ordinanza n. 3902/2013 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. III;
 - 2) di prendere atto della sentenza n. 3575/2013 del TAR Campania-Napoli, Sez. I, non sospesa dal Supremo Consesso Amministrativo;
 - 3) di disporre, per l'effetto, la risoluzione del contratto di appalto repertorio n.66 stipulato in data 21.03.2013 con la Johnson&Johnson s.p.a. con riguardo al lotto n. 55;
 - 4) di aggiudicare il lotto n. 55 della procedura di gara citata in premessa alla ditta Baxter s.p.a. con la quale si procederà alla stipula contrattuale all'esito delle verifiche di legge;
 - 5) di notificare il presente provvedimento alla Johnson&Johnson s.p.a. ed alla Baxter s.p.a..
- Il presente atto è immediatamente esecutivo.


l'Amministratore Delegato
Avv. Francesco D'Ercole

4